

Legge regionale 04 giugno 2004 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;>>;

b) al comma 6 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<<g bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.>>;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.>>.